

## Regolamento Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima

### Art. 1

#### Istituzione

1. E' istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

2. Per le linee guida dell'attività della Commissione si fa riferimento alla Dichiarazione e al Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4 – 15 settembre 1995).

3. La Commissione Pari Opportunità è organismo del Comune finalizzato a dare espressione alle differenze di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, tramite funzioni di confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell'Assessore alle Pari Opportunità, in conformità alle linee programmatiche del mandato. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del Comune e la società civile.

### Art. 2

#### Finalità della Commissione Pari Opportunità

1. La Commissione Pari Opportunità persegue gli obiettivi di:

- a) valorizzare il punto di vista femminile e porre al centro della politica la soggettività femminile ("mainstreaming")
- b) dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare la soggettività femminile ("empowerment")
- c) lavorare in rete tra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro del territorio comunale ("networking")

### Art. 3

#### Costituzione e composizione

1. La Commissione è composta di non oltre 15 (quindici) donne nel territorio comunale, cui si aggiungono le donne elette nel Consiglio comunale, le quali fanno parte della Commissione previa espressa domanda diretta al Sindaco, una rappresentante dello Sportello comunale Informadonna ed eventualità personalità (non ricomprese nei successivi punti a e b) su proposta del Sindaco e previa presa d'atto del Consiglio Comunale.

Le 15 componenti sono così individuate:

a) un numero massimo di dieci donne scelte con il criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle tematiche delle Pari Opportunità e della differenza di genere tra le appartenenti: 1) alle forze politiche, sindacali ed economiche rappresentative del contesto territoriale comunale, 2) alle associazioni femminili più rappresentative sul territorio nazionale e presenti sul territorio comunale, 3) ad altre associazioni che perseguono fini di politiche di pari opportunità sul territorio comunale.

b) cinque donne operanti sul territorio comunale che possiedono competenze ed esperienze relative alle Pari Opportunità e alla differenze di genere nei campi storico, giuridico, economico, scientifico ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione massmediale, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.

2. Il reclutamento delle componenti della Commissione di cui al comma 1) punto b) avviene con bando che deve essere pubblicato entro e non oltre 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. Il bando deve essere prioritariamente affisso all'albo pretorio comunale e ampiamente diffuso negli spazi pubblici deputati alla comunicazione. Eccezionalmente, al fine di favorire il tempestivo avvio del procedimento, stante l'avanzata fase di attuazione del programma di mandato coincidente con la prima applicazione del presente Regolamento, il bando viene pubblicato entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento.

Le candidature di cui al comma 1) punto a) sono richieste alle forze politiche, sindacali ed economiche del contesto comunale e alle associazioni femminili più rappresentative sul territorio nazionale e presenti sul territorio comunale.

3. abrogato

4. Le componenti sono nominate da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art 107 T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del T.U. n. 165/2001

5. La Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore competente, formula una graduatoria per le candidate di cui al punto a) del comma 1 (secondo la maggiore rappresentatività dei gruppi designatori rispetto alle politiche di pari opportunità e alle tematiche e alle finalità che la Commissione si è data) e una graduatoria per le candidate di cui al punto b) del comma 1 perseguendo gli obiettivi di esaltare la motivazione, le esperienze e le competenze rispetto alle politiche di pari opportunità, alle tematiche e alle finalità che la Commissione di è data.

6. La durata della Commissione Pari Opportunità coincide con quella del Consiglio Comunale e ne segue le vicende in conformità alle norme del Testo Unico n. 267/2000 per quanto applicabili.

Art. 4

Funzionamento

1. La Commissione elegge al proprio interno e a maggioranza la Presidente e la Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino alla elezioni svolge le funzioni di Presidente la Commissaria più anziana.

2. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione, assicura i rapporti con gli organi del Comune, con la Provincia, con gli altri Comuni, con gli Enti e con le Associazioni esterne, propone alla Giunta comunale l'adozione di provvedimenti relativi alle attività della Commissione.

3. La Presidente presiede le sedute, le convoca e ne dirama l'ordine del giorno, in conformità al programma concordato con l'Assessore alle Pari Opportunità e presentato al Sindaco. La Commissione viene convocata dalla Presidente, anche su richiesta di almeno un quinto delle componenti, da presentare in forma scritta alla Presidente stessa, che dispone la convocazione entro e non oltre dieci giorni e quando sia necessario rendere parere agli organi istituzionali del Comune.

4. La Commissione delibera validamente a maggioranza delle presenti.

4 bis Tra i componenti della Commissione stessa viene nominato un Segretario che verbalizza le sedute delle riunioni e svolge tutti i compiti inerenti la segreteria.

5. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza (motivata) l'invio è effettuato almeno 24 ore prima.

6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, fatti salvi i principi del giusto procedimento, comporta la decadenza dalla carica di componente ed è proposta dalla Commissione al Responsabile del Settore competente il quale provvede a sostituire le componenti decadute e/o dimissionarie, secondo quanto enunciato al comma 5 dell'art. 3.

7. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta o del Consiglio comunale o degli Uffici comunali.

8. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro (coordinati dalla Presidente), le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitate/i a partecipare anche cittadine/i o consulenti scelte/i sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

9. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne stabilisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

## Art. 5

### Funzioni e competenze

1. La Commissione propone al Sindaco un programma annuale di attività contenente la previsione di spesa per la sua attuazione, redatto in conformità alle linee programmatiche di mandato.
2. La Commissione, inoltre, invia al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta. Il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri, per opportuna conoscenza.
3. La Commissione esprime, su richiesta, il parere di cui all'art. 4 comma 3.
4. La Commissione esprime indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione dei "codici di comportamento" all'interno dell'Ente.
5. La Commissione Comunale per la Pari Opportunità, ai fini previsti dalla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è partecipante necessaria di tutti i procedimenti amministrativi che abbiano incidenza sui processi di valorizzazione della differenza e sulla soggettività di genere.

## Art. 6

### Principi organizzativi

1. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, ai sensi di legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
2. La Commissione delle Pari Opportunità è dotata, per il proprio funzionamento, di un idoneo locale del Comune destinato a questo scopo e fornito degli arredi e degli strumenti necessari: si avvale dell'Ufficio Pari Opportunità per le proprie attività.
3. La Commissione ha comunque facoltà di avvalersi degli Uffici Comunali su materie di competenza degli stessi o d'interesse della Commissione.